

Tra

la Delegazione di parte pubblica costituita ex art. 8, comma 4, del CCNL del personale del comparto del 21.05.2018 e dell'articolo 6 del contratto collettivo aziendale del 29.12.2009, come da decreto del Direttore Generale n. 61 dd. 19.06.2018

e

la Delegazione sindacale del comparto costituita ex art. 8, comma 3, del CCNL sopra indicato e dell'articolo 6 del contratto collettivo aziendale del 29.12.2009

viene stipulato il seguente

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO  
ex art. 40, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001 novellato  
e relative vigenti disposizioni contrattuali nazionali

avente ad oggetto

**SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO RELAZIONI SINDACALI**

*[Handwritten signatures and initials]*  
d  
Zuch  
l.c.  
P  
AP

|                                                                                     |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <b>ARPA FVG</b><br><b>SEDE CENTRALE PALMANOVA</b> |
| Protocollo n° 0019037 - A del<br>23/06/2021                                         |                                                   |
| Ufficio                                                                             | AGU                                               |

|                                                                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente<br>del Friuli Venezia Giulia<br><b><u>DIREZIONE CENTRALE</u></b> |                     |
| Data di arrivo                                                                                                     | <b>23 GIU. 2021</b> |
| Prot. n°                                                                                                           |                     |
| di data                                                                                                            | _____               |

Certificato dal Collegio dei Revisori in data

*Forch*

PREMESSO che in data 18 giugno 2009 è stato sottoscritto il contratto integrativo aziendale del comparto che al TITOLO II reca disposizioni in relazione alla contrattazione integrativa e alle relazioni sindacali;

PRESO ATTO dei lavori del tavolo tecnico del 3 e 10 maggio 2021, i cui verbali sono agli atti presso la SOC Affari Generali e risorse umane, in relazione alla necessità di modificare ed adeguare il testo in vigore alle nuove disposizioni contrattuali e legislative sopravvenute ed in particolare alle innovazioni apportate da Titolo II Capo I del CCNL del 21 maggio 2018;

VISTA la nota protocollo n. 17097 dell'8 giugno 2021 con cui è trasmessa la bozza del Protocollo relazioni sindacali;

DATO ATTO che le OOSS e la RSU non hanno formulato alcuna ulteriore osservazione rispetto al testo definito nei lavori del tavolo tecnico;

Le parti pertanto concordano che in conseguenza dell'allegato sottoscritto protocollo sono espressamente abrogati gli articoli 5,6,7,8,9,10,11 del Contratto integrativo aziendale sottoscritto in data 18 giugno 2009.

Letto come sopra e sottoscritto.

Palmanova, 14 GIUGNO 2021

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Direttore Generale, ing. Stello Vatta

NON PRESENTE

Direttore Amministrativo, dott. Roberto Visintin

NON PRESENTE

Direttore Tecnico-Scientifico, dott.ssa Anna Lutman

*Anna Lutman*

Direttore della SOC Affari Generali e Risorse Umane  
Dott. Gianfranco Compagnon

*Gianfranco Compagnon*

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

RSU\_segretario Arturo Pucillo

*Arturo Pucillo*

FSI-USAE

*U. S.*

CISL FP

*[Signature]*

CGIL FP


*Forch*

el


UIL FPL

NON PRESENTE

Verbalizzante, Martina Cechet



Allegato: Protocollo Relazioni sindacali sottoscritto dalle parti.



Handwritten signatures and initials, including the text "CISL/FA" and "FSI m c".

## PROTOCOLLO D'INTESA PER LE RELAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO DI ARPA FVG

### **Premesso che:**

il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Agenzia, RSU ed OO.SS., improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.

Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:

- si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico dell'Agenzia a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori;
- si migliora la qualità delle decisioni assunte;
- si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della Pubblica Amministrazione;

Visti gli artt. 4, 5,6,7,8,9,10 del CCNL 21.05.2018

### **MODELLI RELAZIONALI**

Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

1. partecipazione
2. contrattazione integrativa

#### **Art 1.**

#### **PARTECIPAZIONE**

La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni a valenza generale dell'Agenzia, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro, ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola a sua volta in:

##### **a) INFORMAZIONE**

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni di leggi vigenti, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'Agenzia alla RSU e alle OO.SS. Territoriali firmatarie del CCNL 21.05.2018, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata ed esaminarla.
2. L'informazione si attua mediante comunicazione scritta, almeno 10 giorni prima di ogni trattativa, anche attraverso invio telematico, ai soggetti sindacali sopra citati, nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti suddetti di valutare adeguatamente le tematiche ed esprimere osservazioni e proposte, secondo le modalità e dinamiche previste dall'art. 4 del CCNL 21.05.2018, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
3. L'informazione viene effettuata nel rispetto della disciplina in materia di accesso agli atti e di riservatezza.
4. L'informazione è fornita anche a seguito di richiesta da parte della RSU e/o OO.SS. con nota scritta, purché abbia ad oggetto atti a valenza generale e riguardanti le materie per le quali sia previsto il confronto e la contrattazione integrativa. L'Amministrazione trasmetterà l'informazione richiesta,

- entro 30 giorni, salvo il caso per i quali è prevista una specifica elaborazione documentale o una particolare urgenza in cui i tempi dovranno essere concordati.
5. Sono oggetto di informazione le materie previste dal CCNL 21.05.2018 e di seguito elencate, salvo eventuali modifiche ed integrazioni:
    - a) criteri relativi all'articolazione dell'orario di lavoro;
    - b) criteri generali sulla mobilità di lavoro tra le sedi dell'Agenzia o tra Pubbliche Amministrazioni;
    - c) criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
    - d) criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione;
    - e) criteri per la graduazione degli incarichi di funzione, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;
    - f) le misure riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro;
    - g) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs n. 165/2001 e smi;
    - h) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità;
    - i) materie che sono state oggetto di confronto regionale, ai sensi dell'art. 6 del CCNL 21.05.2018;
    - j) criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all'interno di ciascuno dei fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e 81 (Fondo premialità e fasce) del 21.05.2018;
    - k) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
    - l) criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche orizzontali;
    - m) criteri per l'attribuzione dei trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione integrativa;
    - n) criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
    - o) l'elevazione del contingente complessivo dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 60, comma 7;
    - p) l'elevazione della percentuale massima del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 57, comma 3;
    - q) l'eventuale previsione di ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 48, comma 5 del CCNL sopra richiamato e nei limiti di cui al comma 1 di tale articolo, nonché le eventuali ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza nella fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 8;
    - r) le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo dei servizi socio/ricreativi eventualmente previsti per il personale, da parte dei lavoratori somministrati, ai sensi dell'art. 59, comma 4;
    - s) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggior conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
    - t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni inerenti l'organizzazione di servizi;
    - u) l'eventuale elevazione dell'indennità di Pronta Disponibilità con oneri a carico del Fondo di cui all'art. 80 (Fondo per le condizioni di lavoro e incarichi);
    - v) l'eventuale elevazione dell'indennità di lavoro notturno con oneri a carico del Fondo di cui all'art. 80 (Fondo per le condizioni di lavoro e incarichi).
  6. Su richiesta di una delle parti, le stesse si incontrano in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione dei servizi e dei processi di dimissione, esternalizzazione, trasformazione dei servizi.
  7. Le misure da assumere in ragione delle materie oggetto di informazione potranno essere adottate non prima di 15 giorni dall'invio, salvo la richiesta di incontro da parte della RSU o dalle OO.SS. Territoriali entro 5 giorni dall'informazione.
  8. L'Agenzia invierà, con periodicità di norma trimestrale, l'andamento delle assunzioni e delle cessazioni del personale del comparto, riferite all'anno in corso.
  9. La RSU e le OO.SS. Territoriali si impegnano a non richiedere documentazione se integralmente reperibile nel Sito Aziendale -Sezione Amministrazione Trasparente- ed in particolare i Decreti e le Determinazioni disponibili in testo.

ds

10. Qualora pervengano delle osservazioni e proposte da parte della RSU e dalle OO.SS. firmatarie, l'Agenzia, prima di adottare le misure dell'informativa, provvede a convocare un incontro di delegazione.

**b) CONFRONTO**

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 3, del CCNL 21.05.2018 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Agenzia intende adottare.
2. Sono oggetto di confronto con i soggetti sindacali di cui al comma 3, dell'art. 8 del CCNL 21.05.2018 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):
  - a) criteri generali relativi all'articolazione dell'orario di lavoro e alle materie connesse;
  - b) criteri generali sulla mobilità tra sedi di lavoro dell'Agenzia e tra Pubbliche Amministrazioni;
  - c) criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
  - d) criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione;
  - e) criteri per la graduazione degli incarichi di funzione, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;
  - f) le misure riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro;
  - g) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs n. 165/2001 e smi;
  - h) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità.
3. Il confronto è avviato su richiesta della RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL vigente entro 5 giorni dall'informazione. L'incontro può essere anche proposto dall'Agenzia contestualmente all'invio dell'informazione.
4. Il confronto sulle materie non può superare i 30 gg. e si conclude con la redazione di una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse che possono essere espresse in apposita dichiarazione da allegare.

**c) ORGANISMO PARITETICO PER L'INNOVAZIONE**

1. L'organismo paritetico per l'innovazione viene costituito con apposito atto deliberativo con lo scopo di creare una relazione che coinvolga in maniera partecipativa le OO.SS. firmatarie su tutto ciò che abbia carattere progettuale, complesso, sperimentale e organizzativo dell'Agenzia.
2. In particolare, l'organismo paritetico nasce per confrontarsi in progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo (anche con riferimento alle politiche e ai piani di formazione, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro) per poter formulare proposte all'Agenzia o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.
3. L'organismo paritetico per l'innovazione:
  - a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma del CCNL 21.05.2018 nonché da una rappresentanza dell'Agenzia con rilevanza pari alla componente sindacale;
  - b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'Agenzia manifesti una intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, sperimentale;
  - c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito delle analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultime, o all'Agenzia;
  - d) può adottare un Regolamento che ne disciplini il funzionamento;
  - e) può svolgere analisi, indagini e studi, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 83 del CCNL vigente (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale).

AP 6-2 A A Turch

el

4. All'Organismo di cui al presente articolo si possono inoltrare progetti e programmi dalle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 8, comma 3 del CCNL 21.05.2018, dalla RSU o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l'Organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto alla lettera c).
5. Costituiscono inoltre oggetto di informazione, con cadenza di norma trimestrale, nell'ambito dell'Organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione, i dati sulle assenze di personale di cui all'art.83 del CCNL.

## Art 2. CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

1. Il contratto integrativo aziendale ha durata triennale su tutte le materie demandate e conserva la sua efficacia fino alla stipula del successivo contratto.
2. In materia di ripartizione delle risorse tra i Fondi per le diverse modalità di utilizzo delle medesime si provvede alla negoziazione con cadenza annuale.
3. La convocazione del tavolo avviene entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme.
4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 4 del presente Protocollo (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi 30 giorni dall'inizio delle trattative, decorrente dalla prima seduta di contrattazione con la presentazione della proposta, anche con definizione dei criteri laddove non previsti, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, le parti, dopo aver esperito tutti i tentativi ritenuti utili per raggiungere l'accordo anche attraverso l'intensificazione degli incontri, riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui alle lettere f),g),h),i),j),k), n) del presente articolo.
5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie, di cui al presente articolo, lettere a),b),c) d), e), l), m) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 4 del presente Protocollo (Clausole di raffreddamento), l'Agenzia può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino a successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo, anche attraverso una intensificazione degli incontri. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D.lgs. n. 165/2001 e smi è fissato 45 giorni, decorrente dalla prima seduta di contrattazione con presentazione della proposta, anche con definizione dei criteri laddove non previsti, eventualmente prorogabili di ulteriori 45 giorni.
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa aziendali con i vincoli di Bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 40—bis, comma 1, D.lgs. n. 165/2001 e smi.
7. Al Collegio dei Revisori va sottoposta l'ipotesi di contratto integrativo aziendale corredata da una relazione illustrativa e da una relazione tecnica possibilmente entro 10 giorni dalla sottoscrizione; nell'eventualità di rilievi, la contrattazione tra Agenzia e la parte sindacale, se del caso, deve essere ripresa entro 5 giorni. Ottenuta la validazione del contratto integrativo da parte del Collegio dei Revisori, l'Agenzia può procedere all'adozione dell'accordo con apposito provvedimento.
8. Sono oggetto di contrattazione integrativa le seguenti materie:
  - a) criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all'interno di ciascuno dei fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e 81 (Fondo premialità e fasce) del CCNL 21.05.2018;
  - b) criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
  - c) criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche orizzontali;
  - d) i criteri per l'attribuzione dei trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
  - e) criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;

at b-e G P

2018

- f) l'elevazione del contingente complessivo dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 60, comma 7 CCNL 21.05.2018;
- g) l'elevazione della percentuale massima del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 57, comma 3 del CCNL 21.05.2018;
- h) l'eventuale previsione di ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 48, comma 5 del CCNL sopra richiamato e nei limiti di cui al comma 1 di tale articolo, nonché le eventuali ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza nella fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 8;
- i) le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo dei servizi socio/ricreativi eventualmente previsti per il personale, da parte dei lavoratori somministrati, ai sensi dell'art. 59, comma 4;
- j) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggior conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- k) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni inerenti l'organizzazione di servizi;
- l) l'eventuale elevazione dell'indennità di Pronta Disponibilità con oneri a carico del Fondo di cui all'art. 80 (Fondo per le condizioni di lavoro e incarichi);
- m) l'eventuale elevazione dell'indennità di lavoro notturno con oneri a carico del Fondo di cui all'art. 80 (Fondo per le condizioni di lavoro e incarichi);

**Art 3.**  
**COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI TRATTANTI**

- 1. La delegazione di parte pubblica, in sede decentrata, viene costituita con apposito atto deliberativo.
- 2. Per le Organizzazioni Sindacali, la delegazione è costituita da:
  - RSU Aziendale;
  - Rappresentanti Territoriali delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL- Comparto Sanità del 21.05.2018;
- 3. Tutte le sigle sindacali inoltrano, entro un mese dalla sottoscrizione del presente protocollo, i nominativi dei rappresentanti territoriali accreditati.
- 4. Le parti prevedono la possibilità di istituire tavoli tecnici tra Rappresentanti Sindacali e Agenzia al fine di trovare congiuntamente soluzioni che agevolino il lavoro della Delegazione Trattante. Alle parti negoziali della contrattazione integrativa potrà formulare proposte l'Organismo Paritetico per l'innovazione (O.P.I).

**Art 4.**  
**CLAUSOLE DI RAFFEDDAMENTO**

- 1. Il sistema di relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
- 2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa, le parti non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
- 3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.



**Art 5.**

**MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI**

1. Gli incontri per la trattazione delle materie oggetto di contrattazione e confronto, sono convocati dal Direttore Generale, o da un suo delegato, almeno 8 giorni prima della data fissata, salvo casi di particolare necessità e/o urgenza ovvero legati a specifiche contingenze anche su richiesta della RSU e delle OS.SS. Alla convocazione deve essere allegata tutta la documentazione e le proposte relative agli oggetti di discussione.
2. Per ogni incontro, a fine seduta, viene redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse dalle parti presenti alla riunione, che possono essere contenute in apposito documento allegato, su ciascun argomento all'ordine del giorno. (**Allegato A**).
3. I contratti integrativi possono essere modificati o integrati con gli accordi eventualmente intervenuti successivamente alla stipula.

**Art 6.**

**PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI**

1. Per le prerogative e i diritti sindacali, si rinvia al CCNQ vigente per tempo, ferma restando l'attivazione di ulteriori procedure e modalità idonee a garantire i vari livelli di relazioni sindacali attraverso l'indizione delle riunioni di delegazione.

**Art 7.**

**ESERCIZIO DELLE LIBERTA' SINDACALI**

1. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del CCNQ del 4.12.2017, nell'ambito di ciascuna sede di ARPA FVG, vengono individuati appositi spazi riservati alle rappresentanze sindacali per l'affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
2. Tali spazi sono posti in luogo accessibili a tutti i lavoratori all'interno di ciascuna sede, in prossimità dei punti di timbratura.
3. Le parti concordano di attivare sia sul sito intranet che sul sito internet aziendale, una bacheca sindacale on-line, alla quale possono accedere tutti i dipendenti e le OOSS.
4. Eventuali affissioni al di fuori di tali spazi saranno rimossi d'ufficio.

**ART 8.**

**DURATA, DECORRENZA E TERMINI**

1. Il presente Protocollo ha validità fino alla stipula di eventuale nuovo accordo. Deve essere, comunque, oggetto di riesame in occasione di ogni rinnovo contrattuale alla luce della portata innovativa delle clausole contenute nel nuovo CCNL.
2. Gli effetti giuridici e sostanziali decorrono dalla data di stipula formale del Protocollo d'intesa.
3. Con cadenza periodica, semestrale, e comunque entro 10 giorni delle OO.SS.(anche singolarmente, purché firmatarie del presente Protocollo) o della maggioranza assoluta della RSU Aziendale, le parti verificano le applicazioni degli istituti del presente protocollo d'intesa.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente protocollo si fa riferimento alla normativa legislativa e contrattuale nazionale vigente in materia e alle disposizioni del Titolo II del CCLIA 2009 non espressamente abrogate.

A d

Letto, confermato e sottoscritto

Palmanova.....

In rappresentanza di ARPA FVG

In Rappresentanza delle seguenti Segreterie

La R.S.U. Aziendale-ARPA FVG

Territoriali

Allegato A)

DP P Jauh

**SOC AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE**

**Via Cairoli, 14 - 33057 Palmanova (UD)**

**Tel. +39 0432 1918111 - Fax +39 0432 1918120**

**SINTESI DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NELL'INCONTRO SINDACALE**

**DEL**

Il giorno      del mese di      202      alle ore      , presso la sede di ARPA FVG, Via Cairoli 14, a Palmanova, è stato convocato dal Direttore Generale con nota del      , prot. n.      , un incontro sindacale per avviare la trattazione sul seguente punto:

La seduta ha inizio alle ore      con la presenza per la parte pubblica del...

In rappresentanza della RSU Aziendale sono presenti i seguenti componenti:

Sig.ra

Sig.

In rappresentanza delle Segreterie Territoriale del Comparto sono presenti i seguenti rappresentanti:

CGIL FP

CISL FP

UIL FP

FSI-USAE

La seduta è introdotta dal      che riassume brevemente i punti all'o.d.g.

A 9

**1^ punto: Protocollo sulle Relazioni Sindacali**

l'Agenzia illustra, mediante proiezione, la bozza di cui sopra che si allega alla presente.

Al termine seguono le posizioni della RSU e delle OO.SS. Territoriali:

RSU

CGIL FP

CISL FP

UIL FP

FSI-USAE

**2^ punto: esame progetto.**

l'Agenzia illustra, mediante proiezione, la bozza che si allega alla presente.

Al termine seguono le posizioni della RSU e delle OO.SS. Territoriali:

RSU

CGIL FP

CISL FP

UIL FP

FSI-USAE

**3^ punto: varie ed eventuali.**

Nelle varie ed eventuali, le parti hanno trattato le seguenti tematiche:

La riunione termina alle ore.....

AP P Zuch